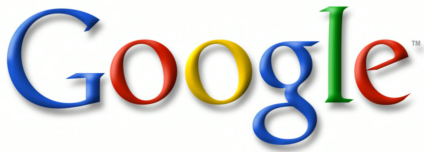




BERNARDINO ALIMENA



IL PROCESSO PENALE

nelle legislazioni moderne e nel progetto italiano

PRELUDIO

alle conferenze sul progetto del codice di procedura penale nel Circolo giuridico di Napoli

(29 aprile 1906)

Estratto dalla Rivista giuridica e sociale
Organo del Circolo giuridico di Napoli
Anno III, N. 5 — 1906

NAPOLI
PREM. STAB. TIP. CAV. G. M. PRIORE
Ss. Filippo e Giacomo, 26
1906


SIGILLVM ACADEMIAE HARVARDIANAE IN NOV·ANG
CHRISTO ET ECCLESIAE
VE RI TAS

Prof. BERNARDINO ALIMENA

IL PROCESSO PENALE

nelle legislazioni moderne e nel progetto italiano

PRELUDIO

alle conferenze sul progetto del codice di procedura penale
nel Circolo giuridico di Napoli

(29 aprile 1906)

Estratto dalla Rivista giuridica e sociale
Organo del Circolo giuridico di Napoli
Anno III, N. 5 — 1906

NAPOLI
PREM. STAB. TIP. CAV. G. M. PRIORE
Ss. Filippo e Giacomo, 26
1906

I.

Signori,

il mio primo pensiero, il mio primo dovere, il primo bisogno dell' animo mio è questo: ringraziare (e ringrazio commosso) il benemerito Circolo giuridico e, in maniera particolare, il suo insigne Presidente, per l' invito lusinghiero onde io venni onorato. Inaugurare i lavori per la riforma della procedura penale, e inaugurarli qui a Napoli, ove la procedura penale tante gloriose tradizioni conta da Nicola Nicolini ad Enrico Pessina, — cui mando il saluto augurale, riverente, memore, grato del discepolo —, è onore ambito anche da chi sia molto in alto nella gerarchia della scienza. A me poi non pare nemmeno vero. Questo, senza dubbio, è uno dei giorni più belli della mia vita, e vorrei esclamare con il Poeta:

> Voi mi date a parlar tanta baldezza
> Voi mi levate sì ch' io son più ch' io;

ma non posso, perchè mai l' animo mio è stato agitato come in questo giorno. E questo io dico, non per trovare un facile motivo di comodo esordio, ma perchè è la verità.

Per me, è cagione di temere lo stesso onore, che mi è stato fatto. Per me, è cagione di temere la presenza vostra. Per me, è cagione di temere il presentire le conferenze che qui saranno tenute, onde più ardua diventa questa che dovrebbe esserne il preludio. Che vi dirò, ancora? Vi dirò che, per me, è cagione di temere la mia stessa preparazione. In questi giorni, ho pubblicato un grosso volume di studi di procedura penale, e su d' un giornale di questa città ho pubblicato anche degli articoli sulla proposta riforma; e io debbo ripetermi (1).

(1) Alimena, *Studi di procedura penale*. Torino, 1906 e *La nuova procedura penale*, cinque articoli sul giornale *Il Giorno*. Napoli, 1906.

Agli uni e agli altri, rinvio così per un più ampio svolgimento delle idee contenute in questo discorso, come per la dimostrazione di tanti assunti, che, quì, per necessità di cose, debbono racchiudersi in un' affermazione.

È impossibile che, in così breve tempo, io abbia fatto nuove ricerche, e, d'altra parte, il pensiero e la parola corrono veloci verso le vie usate ed evitano il disagio delle vie nuove.

Un nuovo codice di procedura penale chiude un periodo storico e ne apre un altro.

La procedura penale, di fatti, è tal cosa che non esaurisce la sua funzione nel breve ambiente del palazzo di giustizia, ma ha delle ripercussioni così lontane e inaspettate, da destare il più profondo e intimo interesse, anche nell'animo delle persone, che più lontane vivono dalle toghe nere e dalle toghe rosse.

Ogni anno, in Italia, vi sono dai 300 mila ai 400 mila condannati (1). E bene: la gran maggioranza di essi è rea, senza dubbio, di reati commessi in danno di noi non delinquenti, di noi onesti, o di reati commessi in danno della collettività. Dunque, la prima ragione d'interesse, e di comune interesse, è che il processo penale si svolga in modo da non lasciar sfuggire alcun colpevole.

In Italia, ogni anno, più che il 50 per cento degli assoggettati ad istruttoria sono prosciolti dagli uffici d'istruzione e più che il 13 per cento dalle sezioni d'accusa (2). In Italia, ogni anno, degli inviati a giudizio, son prosciolti dal 30 al 40 per cento (3). E noi, anche ammettendo che tanti di questi prosciolti vadano ad accrescere la penombra della criminalità reale, che sta e starà sempre d'attorno all'ombra della criminalità legale, dobbiamo pur ritenere che la grandissima maggioranza di essi siano degli innocenti. Oh, quanti dubbi, quante molestie, quante umiliazioni, quante lacrime, fin quando l'innocenza non venga riconosciuta! Anche noi, dunque, — benchè innocenti — potremmo essere assoggettati ad un processo. Ecco una seconda ragione d'interesse, e di comune interesse.

Ma queste sono ragioni, che potrebbero dirsi egoistiche. Ma la giustizia ha anche un valore in sè. L'uomo non sa adattarsi alla vittoria definitiva del male, e, dinanzi al male morale, sente lo stesso disagio che sente dinanzi al male fisico. Dinanzi ad una ingiustizia non riparata, noi proviamo le stesse emozioni, che proviamo dinanzi ad una statua cui manchi un braccio.

Ecco le ragioni, le quali fanno sì che la funzione della procedura penale, come strumento di attuazione della giustizia, si vada sempre più allargando, e, da una prima cerchia di motivi egoistici, passa ad una cerchia di motivi sempre più nobili ed elevati.

---

(1) Vedi la *Statistica giudiziaria penale per l'anno 1902*, p. IX. Roma, 1905, che è l'ultima finora pubblicata.

(2) *Statistica citata,* p. LXXXII, LXXXVI.

(3) *Statistica* citata, p. LXXXVIII e seg.

Ma v' è di più: come il fisiologo ha conosciuto le funzioni di tanti organi, allor che la malattia ha in essi conficcato i suoi artigli adunchi e laceratori, così noi tanta parte della vita, che suol dirsi normale, conosciamo attraverso le esplosioni e le insidie del delitto. Ciò, in fondo, significa, che il processo penale apre una grande finestra, dalle quale si guarda nella vita, e in tutta la vita....

Guardate i brevi resoconti giudiziari, cui scriveva il L' Estoile ai tempi di Carlo IX. Sentite, da per tutto, quel dissidio di coscienze, che poi, un giorno, scoppiò con la strage degli Ugonotti (1). Passa un secolo, e voi vi incontrate nei resoconti giudiziari scritti dallo Spee. Qui è il mondo delle maliarde e degli stregoni, qui la realtà diventa così tenue che digradando si perde nel sogno, e questo diventa così forte che mette le sue punte nella realtà (2). Passa un altro secolo, guardate i resoconti giudiziari scritti dal Pitaval: vedete l' influenza che la Corte esercitava nei paesi più lontani. Come una leggiera nube di cipria è posata su quelle vecchie carte. E si sente, da lontano, lo squillo delle trombe apocalittiche, che preannunziano la grande rivoluzione (3). Passa un altro secolo, arrivate ai giorni nostri: guardate i resoconti giudiziari scritti dal Bataille. È un altro mondo, è il mondo nostro: la carezza degli affetti, gli schianti dell' emozione, il turbine delle passioni diminuiscono, diminuiscono, diminuiscono, e invece l' interesse sale, sale, sale. I processi fotografano un altro stato di coscienza: la *cocotte* uccisa a scopo di furto, i brogli elettorali, le bancherotte, le frodi, e, poi, quasi a cavallo tra un mondo vecchio e un mondo nuovo, il traffico delle decorazioni (4). E sopra e sotto di queste differenze, la stoffa comune e invariabile: la natura umana contenuta sempre entro gli stessi limiti, la natura umana che sempre si ripete!

Io vorrei dirvi, quasi, che un codice di procedura penale è più importante di un codice penale.

È impossibile che, nel mondo, vi sia un legislatore, il quale dica che il delitto debba essere premiato e che l' onestà debba essere punita.

Questo non lo ha detto nessuno, nemmeno Falaride.

E allora quale è il problema dei nostri giorni?

Che davvero la giustizia si faccia; che davvero l' innocente sia difeso, e dai delinquenti e dalla società; che davvero il delitto

---

(1) **L' Estoile,** *Mémoires par servir à l' histoire de France, depuis 1515 jusqu' en 1589, et depuis 1589 a jusqu' en 1611.* Cologne, 1719.

(2) **Spee,** *Cautio criminalis, seu de processibus contra sagas liber.* Rinteln, 1631.

(3) **Pitaval,** *Causes célèbres et intéressantes.* Paris, 1734-1745.

(4) **Bataille,** *Causes criminelles et mondaines.* Paris, 1881 e anni seguenti.

sia punito. Questo è l'importante, per le ragioni che tutti subito vediamo, ma anche per un'altra ragione: la pena in tanto ha importanza in quanto è strumento di coazione psicologica. Questo è vero, ed è anche vero che i delinquenti sentono questa coazione psicologica, sol quando la pena sperimentata non sia inferiore alla pena minacciata. È inutile minacciare nei codici pene severe e lunghe: quello che importa è diminuire il quoziente dei processi, che si chiudono perchè gli autori sono rimasti ignoti. E se questo è vero, se a questo fine è coordinata la procedura penale, se questa in fondo è uno strumento, per necessità rampollano delle conseguenze, cui io accenno appena.

Prima di tutto, bisogna ammettere che il migliore processo penale è quello che si svolge più lestamente. La pena, in quello che ha di transitivo, è utile appunto come strumento di coazione psicologica. Quando troppo tempo passa, dal momento in cui si compie il reato, al momento in cui si applica la pena, il nesso tra il reato e la pena non è più avvertito; dall'orizzonte della coscienza nostra, il sentimento della sanzione è tramontato; e, quindi, la società più non sente il bisogno della repressione. E questo lo vediamo, ogni giorno, quando gli appelli decidono troppo tardi, e quando, in seguito ad un rinvio della corte di cassazione, un processo arriva alla corte di assise per la seconda volta. Questo è vero per tutti i popoli del mondo, ed è vero specialmente per i meridionali. Sarà sempre vero il monito dello Spencer, che diceva: Per i meridionali non occorrono pene severe e tarde, ma piuttosto pene brevi e rapide (1).

È necessario che il processo penale sia semplice. Se la procedura è uno strumento, è pur necessario che esso sia semplice, perchè nessuno strumento è bello di per sè stesso, ma è bello in quanto serve. Tutti i meccanismi sono tanto più belli per quanto sono più semplici, perchè i meccanismi più semplici meno facilmente irrugginiscono, meno facilmente si guastano. E questo, che è vero sempre, sarà a maggiore ragione, vero nel caso nostro, quando pensiamo che il colpevole, il quale sa che sarà colpito da un processo, tenta i vicoli e i meandri più impraticabili della procedura, mentre l'innocente sarà più facilmente colpito alla sprovvista. Ed io accenno semplicemente a quel che avviene per la procedura civile, che, oggi, non è più un sistema di guarentigie a difesa di chi ha ragione, ma si è trasformata in un sistema di tranelli e di lacciuoli in cui cade il litigante inesperto.

---

(1) Spencer, *Prison Ethics,* in *Essays scientific, political and speculative,* II. London, 1884.

Ma un altro fine deve proporsi il processo penale. Le statistiche dimostrano che il delitto sceglie i suoi artefici a preferenza tra i poveri. La miseria, in un primo istante, non permette di lottare contro la degenerazione, la grande artefice del delitto. La criminalità e la follia — cantava Sofocle — nacquero sorelle! In un secondo istante, la miseria dà la causa occasionale al delitto. Ora, che la società produca essa stessa tanto male è argomento che non spetta a noi di discutere. Ma che, almeno, l'imputato povero, il delinquente povero non si trovi in condizioni peggiori dell'imputato ricco, del delinquente ricco! Invece, che cosa avviene oggi? Avviene che l'imputato ricco si circonda di decurie di avvocati, di decurie di periti, di centurie di testimoni, e le probabilità dell'assoluzione aumentano. E poi, i ricchi hanno inventato ben altro: si sono impossessati del giornale, e, con il giornale, si mettono di fronte ai giudici e stuprano la pubblica opinione. E, anche quando sia venuta la sentenza di condanna, il ricco ha maggiori probabilità di rivedere la luce del sole e di lasciare quella specie di alveare, che è il penitenziario moderno, perchè, d'attorno a lui, si creano ingiuste ma feconde agitazioni, mentre vi sono tanti e tanti sventurati innocenti, ingiustamente condannati, cui nessuno conosce, cui nessuno rimpiange, perchè la loro povertà è quasi una densa nuvola nera, che non permette all'innocenza di emergere, e la loro innocenza non riescirà mai a oltrepassare la soglia della coscienza collettiva.

II.

Io avrei voluto che la riforma fosse cominciata dall'ordinamento giudiziario, fosse poi passata alla procedura penale, e fosse arrivata, finalmente, al codice penale. Io avrei voluto che i capisaldi della riforma giudiziaria fossero stati tre: l'indipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo, la separazione della magistratura penale dalla magistratura civile, l'abolizione del giurì.

Ad ogni modo, questa trasformazione, in Italia, si sta facendo a ritroso: seguiamola, dunque, camminando anche noi a ritroso.

Evidentemente, un disegno di legge, e nel caso nostro il disegno relativo alla procedura penale, si può esaminare sotto diversi punti di vista. Vediamone un esempio: l'istituto dei giurati.

Si può dire: io non ammetto i giurati; quindi, non mi occupo nè di questioni proposte ai giurati, nè di verdetti, nè di correzione di verdetti. È, presso a poco, la risposta, che fu data da Padre Cristofaro, allor che Don Rodrigo gli domandava se fosse lecito bastonare il portatore di una sfida. Ma questo, per un Circolo giuridico, è troppo poco.

Si può anche dire: poichè il legislatore ammette i giurati, io presuppongo risoluta affermativamente ogni controversia relativa all' istituzione dei giurati; e, quindi, discuto le singole proposte relative alla loro funzione. E anche questo, per un Circolo giuridico, è troppo poco.

Resta una terza via, ed è quella indicata dal nostro Presidente: discutere tutto: tutto quello, che il legislatore non ha discusso, e tutto quello, che il legislatore ha discusso. Discutere, prima, gli istituti nel loro fondamento, e poi, uno dopo l' altro, i singoli meccanismi e, una dopo l' altra, le loro funzioni.

Dopo ciò, vediamo quali siano i mezzi, di cui possiamo servirci per studiare ogni qualunque riforma nel campo dei nostri studi, per studiare le proposte fatte circa la nuova procedura penale.

Prima di tutto, la nostra mente vola a certi principii. Nessuno oggi vorrebbe rimettere in vigore la tortura. Ma, quando si parla di principii, bisogna intendersi, perchè vi sono alcuni popoli non barbari, i quali hanno dei principii diversi, assai diversi, dai nostri: quei così detti principii supremi variano da paese a paese..... Ora, io non sono qui venuto per dirvi di abbandonare i principii nostri tradizionali, sol perchè siano i nostri, per abbracciare, invece, i principii di altri popoli, sol perchè siano di altri popoli. Se questo io fossi venuto a dirvi, vi avrei proposto non altro che una mascherata. Io, invece, vi dico: se un popolo non barbaro ha dei principii diversi dai nostri, è ben possibile (non dico nemmeno: è probabile) che quei principii non sieno falsi. Quindi, mettiamo i principii nostri d' accanto a quegli altri principii, e decidiamo. E perchè io vi dico tutto ciò? Guardate un po' quello, che avviene. Avviene che ogni professione ha i suoi propri pregiudizi. I pregiudizi di noi giuristi sono questi appunto: nati sotto l' imperio d' una certa legislazione, crediamo che i principii di questa legislazione siano i soli principii giusti, e pensiamo che fuori di essi non sia possibile la salute. Ed ecco come, in un primo momento, noi contribuiamo a formare quei principii, e, poi, in un secondo momento, ce li troviamo dinanzi, — come certi vecchi carri abbandonati in mezzo alla strada, come una vecchia nave sommersa alla bocca del porto! —, e c' impediscono il cammino. Così, noi, per la stessa opera nostra, rassomigliamo ai selvaggi, che adorano i feticci, che hanno costruito con le loro proprie mani, rassomigliamo ai pazzi, che corrono dietro alla propria ombra.

E, poi, certe volte, questi benedetti principii supremi si trovano nel codice.... perchè vi si trovano. Il capoverso dell' articolo 63 si trova nel codice penale, perchè, dopo non breve discussione, i commissari si divisero: una metà lo voleva, un' altra metà non lo voleva, e — *in dubio pro r eo* — il capoverso rimase. L' articolo 76

è rimasto, perchè, nel giorno in cui avvenne la votazione, i più autorevoli, tra quelli che lo avevano combattuto, non erano presenti....... ! (1)

Sarebbe, davvero, argomento d'una bella conferenza il determinare le ragioni esterne, che influiscono su ciò che noi, più tardi, — pomposamente —, chiamiamo l' Opera del legislatore!

Voi, forse, sapete, che il congresso penitenziario di Pietroburgo non fece buon viso ai così detti sostitutivi della pena. Ma, perchè fu ad essi contrario? Perchè, nel giorno precedente a quello della votazione, avea avuto luogo una indimenticabile, splendida, suggestiva gita a Peterhof. Avevamo passato, all'aria aperta, gran parte della notte bianca così caratteristica di Pietroburgo, e, nella mattina successiva, tutti gli Italiani dormivano. Non tenterò d'indagare perchè mai dormissero ancora gli Italiani, e appunto gli Italiani. Dirò che io, — che avevo voluto bearmi di tutta la notte bianca, fin quando il sole di mezzanotte cominciò a tingere gli apici dorati delle guglie della fortezza dei Santi Pietro e Paolo —, ero sveglio, e non ebbi il coraggio di svegliare i miei amici, (e, aggiungo, non avevo interesse a svegliarli, poichè non tutte quelle proposte erano da me accettate), e quelle proposte non passarono....

E poi diciamo, con voce alta e sonora: il Legislatore!

Ecco perchè io penso che la legislazione comparata dovrebbe essere come una specie di ginnastica, alla quale dovrebbero, quotidianamente, esercitarsi tutti i giuristi. E io non intendo parlare soltanto di quei tre o quattro codici, che sono citati da tutti.

Io intendo parlare di tutti, proprio di tutti i codici; poichè tutti i popoli, — anche i popoli da noi più lontani, anche i popoli appena usciti dalla barbarie —, hanno dato dei lavori legislativi degni d' essere conosciuti, e, qualche volta, hanno dato dei risultati, che sbalordiscono davvero.

Gli esempi potrebbero essere tanti e tanti.

Nel nostro codice di procedura, come in tutti quelli a tipo francese (ed è noto che il codice di procedura francese ha avuto tre diramazioni: una nel Belgio, una nella Rumania e una in Italia), non s' è riusciti a separare, con un taglio netto, il querelante dal denunziante, poichè, tra l' uno e l' altro, è una figura ibrida e incerta: il denunziante, che ha interesse nel fatto.

E bene, sapete quale sia il codice, che, per il primo nel mondo, ha, recisamente, separato il querelante dal denunziante?

Il codice della Bulgaria. Ma se appunto, poco più d' un secolo fa,

(1) Verbali della commissione di revisione del codice penale. Verbali n. XIII, XIV, XVI, XLII.

il Voltaire descriveva, nel suo *Candido*, i Bulgari come barbari.......? Eppure quello è stato il primo codice, che ha fatto quel che noi ancora non abbiamo fatto.

Così potrei parlarvi perfino di popoli semi-barbari dell' estremo Oriente. Non vi parlo del Giappone. Tutti sappiamo, — e la Russia lo sa meglio di noi —, che i Giapponesi reali sono diversi dai Giapponesi dei ventagli e dei paraventi. Vi parlo di altri popoli dell' estremo Oriente!

Voi sapete che, qualche volta, si svolge dinanzi ai nostri giudici un problema assai grave: un marito o un amante bestiale maltratta una povera donna, in maniera che ella altro scampo non veda che il suicidio, e corre fidente alla morte, che per lei non è più una larva nera ed ignota, ma è la liberatrice radiosa. Si è domandato: questa è partecipazione al suicidio o non è partecipazione al suicidio?

Il Pessina, giustamente, ha osservato: perchè vi sia partecipazione al suicidio, è necessario l' accordo di due volontà, e in tutti questi casi non si è dimostrato l' accordo delle due volontà. Ed il Carrara, notando che, nel maggior numero di questi casi, manca in colui, che maltratta, l' intenzione di cagionare il suicidio, disse che bisognerebbe creare una nuova figura di delitto, appartenente alla famiglia dei preterintenzionali, ossia un delitto costituito da un fatto voluto, con una maggiore conseguenza non voluta, ma prevedibile.

E bene, sapete quale sia il codice che, unico nel mondo, contiene cosiffatta figura di delitto? Il codice dell' Annam. Sì, esso prevede il caso, in cui, in seguito a maltrattamenti volontari, si cagioni, senza volerlo, suicidio.

In questi giorni, ho avuto occasione di leggere il progetto di codice penale della Corea. In esso, vi sono, è vero!—, tante barbarie ripugnanti, ma sono anche istituti singolari. Nessun progetto, nessuna legislazione regola, così ampiamente come il progetto coreano, le violenze volontarie, che inducono altri al suicidio. E questo non è tutto. In quel progetto, trovate preveduti degli omicidii colposi meritevoli di sanzione penale; poi, accanto a questi, ne trovate altri non più meritevoli di sanzione penale, ma accompagnati soltanto dall' obbligo del risarcimento dei danni, e poi altri, anche essi accompagnati dall' obbligo del risarcimento di danni, ma, però, senza che vi sia colpa. In maniera che, in quei due articoli del progetto coreano, trovate un momento, in cui l' illecito penale si attenua e diventa illecito civile, e, poi, un altro momento, in cui l' illecito civile si divide e, prima, si ha responsabilità con colpa e, poi, responsabilità senza colpa (1).

(1) Sull'esempio tratto del codice bulgaro, vedi il mio lavoro ***Sulla natura del diritto di querela***, negli ***Studi di procedura penale***. Torino, 1906. Sugli esempi tratti

L' Annam, la Corea! Chi l' avrebbe mai pensato! E dire che gli Annamiti e i Coreani noi non li conoscevamo che per la forma dei loro cappelli!

Dirò di più: i popoli arrivati più tardi alla vita della civiltà hanno risoluto certi problemi assai più presto, e con maggior coraggio, che noi non potremmo. Di fatti, è avvenuto della legislazione quello che è avvenuto della luce elettrica. Come i paesi, i quali, per i primi, hanno adottato la luce elettrica, sono quelli appunto, che non avevano nessun sistema d' illuminazione, e più tardi l' hanno adottata, quelli, che avevano ingombranti apparecchi da abbandonare, così certe innovazioni giuridiche sono state più facili in paesi senza tradizioni che in paesi, ove esistevano tradizioni autorevoli e pesanti.

E questo è stato possibile, anche perchè quei popoli hanno cominciato non dal punto, dal quale noi abbiamo incominciato, ma dal punto al quale noi siamo arrivati. E poi, e poi, vi è, per tutti, qualche cosa che *natura omnia animalia docuit.*

E questo, che è vero per tutte le legislazioni, non è meno vero per la procedura penale. Oggi, senza contare i codici noti a tutti, dirò che dalla Norvegia alla Bulgaria, dalla Danimarca alle Indie inglesi, dai più umili cantoni della Svizzera all' Argentina, dalla Spagna al Canadà..... il più intenso lavorìo legislativo ha dato, o sta per dare, i risultati meno attesi.

Oh, come è grande il mondo! Sì che, davvero, il genere umano esiste! Dinanzi a questi risultati, chi oserebbe mai pensare che basti citare Quintiliano e Farinacci?

Ma, alle ricerche della legislazione comparata, deve soccorrere sempre la statistica comparata. Voi sapete che la statistica comparata è per i nostri studi come il microscopio, perchè ci dice come gli istituti funzionano. E l'istessa statistica comparata deve intessersi con le osservazioni dei pratici, poichè se quella ci porge il dato quantitativo, queste ci porgono il dato qualitativo.

Quindi, allor che noi sappiamo che una certa istituzione giuridica funziona bene altrove, possiamo pensare che sia molto probabile che essa funzionerebbe bene anche in Italia.

E poi, un' altra ricerca bisogna fare. Ed è una ricerca relativa al costume, per determinare se quell' istituto giuridico si adatti ai costumi nostri.

Ma, quando vi dico che bisogna guardare i costumi nostri, vi dico che bisogna guardarli con ossequio ragionevole, sia perchè la

---

dal codice annamita e del progetto coreano, vedi l' altro mio lavoro, in corso di stampa, *Dei delitti contro la persona,* P. I., c. I, III, nella *Enciclopedia del diritto penale italiano,* diretta dal Pessina, vol. IX.

umanità ha tante volte cambiato di opinione e potrebbe cambiare d'opinione anche adesso, e sia perchè il legislatore non deve limitarsi a fotografare la coscienza giuridica di un determinato momento storico,—per legittimarne perfino i pregiudizi—, ma deve inalzare i popoli verso idealità sempre maggiori e più alte.

E questo non è tutto. Grande copia di consigli, e di audacie, e di cautele, ci viene proposta dall' esperienza, più che secolare, cui ha dato luogo il codice francese, con i codici che lo hanno imitato.

Queste, a mio modo di credere, sono le linee direttive, per cui ogni riforma deve procedere.

III.

Dopo ciò, rapidamente riassumo la riforma (1).

E comincio, appunto, dall'azione penale.

D'accanto e di contro alla legislazione nostra e a tutte le legislazioni a tipo francese, per cui l' esercizio dell' azione penale si affida sempre al pubblico ministero, ne esiste un' altra, cito la legislazione inglese, la quale di regola non conosce il pubblico ministero, e affida l'azione a tutti i cittadini.

Naturalmente, non si può proporre d' imitare l'Inghilterra, poichè l' Inghilterra mostra, ogni giorno, come l' azione penale affidata a tutti, in realtà, non si eserciti poi più da nessuno.

Per ciò, anche l'Inghilterra sta lentamente formando, — e per via di eccezioni—, l' istituto del pubblico ministero.

Ma, tra il sistema francese ed il sistema inglese, è un sistema intermedio: quello del codice austriaco, del codice ungherese, del codice norvegese, dei codici dei Cantoni di Zurigo, Argovia, Ticino, del progetto danese. Quale?

Il sistema, che concede al cittadino leso dal reato il diritto di esercitare l' azione penale, quando il pubblico ministero non l'eserciti, o quando, pur avendo cominciato a esercitarla, poi desista.

Ora, che cosa ha fatto la commissione per la riforma del nostro codice di procedura penale? Si è proposto il problema, ma non ha saputo risolverlo, o non ha avuto il coraggio di risolverlo. E in quei primi principii, che precedettero di qualche anno l' attuale progetto, si disse: i cittadini non possono esercitare l'azione penale, ma, però, potranno coadiuvare il pubblico ministero nell'esercizio di essa e potranno ricorrere al magistrato contro l' inerzia del pubblico ministero.

---

(1) In tutto ciò, che dico a questo proposito, mi riferisco, per lo svolgimento e per la dimostrazione, alla prima delle mie opere già citate.

Io, da parte mia, osservai che la prima proposta era meno che nulla, perchè, con parole più franche e modeste, ad altro non si sarebbe ridotta che al noto e solito diritto di denunzia e di querela, ch' esiste anche oggi. La seconda proposta, invece, racchiudeva un grave e insidioso pericolo, un pericolo enorme, poichè, con l' accettazione di essa, si sarebbe ritornato al sistema del codice francese, (sistema che, un tempo, fu anche del codice italiano), per cui si confondevano le due funzioni del giudice e dello accusatore, e si dava alla sezione d'accusa il potere d'iniziare l'azione per fatti sui quali, più tardi, essa stessa dovea decidere.

Ma queste proposte, — inutile, l' una, e pericolosa e, quindi, abbandonata, l' altra —, che cosa dimostrano? Dimostrano che il male dell'attuale sistema è evidente, dimostrano che il male dell' attuale sistema è palese; ma dimostrano anche che il rimedio, cui il nuovo legislatore voleva trovare, non è stato trovato, e perchè? Perchè fuori dell' azione popolare, esercitata dai cittadini (e io vorrei che potesse esercitarsi da tutti i cittadini, e senza distinguere coloro, che furono offesi dal reato, dagli altri), non ve ne è un altro, e non ve ne può essere un altro.

Onde, io ho avuto un momento di vero conforto, allor che ho sentito, dalle labbra del nostro autorevole Presidente, che il Circolo giuridico ripiglierà la proposta dell'azione popolare.

Che cosa si è obiettato contro di noi?

Si è detto che noi ricadiamo nel male, che vogliamo evitare, allor che proponiamo che l' azione popolare non possa promuoversi senza il consenso dell'autorità giudiziaria. Ma,— rispondo io—, si tratta di un vero equivoco. Prima di tutto, questo, che si chiama consenso dell' autorità giudiziaria, non è che uno dei tanti congegni, finora, immaginati, per impedire che l'azione popolare trasmodi. Nulla vieta che se ne possano immaginare degli altri. Nulla vieta che, (come ha fatto il codice ungherese), si possa pensare che l'azione popolare non abbia bisogno di alcun congegno cosiffatto. E poi, davvero, l'una cosa è uguale all'altra? No. Quando il cittadino si presenta all' autorità giudiziaria con la proposta d'accusa e con le prove che la sostengono, l' azione è già (per lo meno, potenzialmente) iniziata. Quindi, — e potrei citare l' esempio del codice ticinese —, l' autorità giudiziaria altro non farebbe, su per giù, se non quello, che, oggi, vien fatto dalla sezione d'accusa. Ossia, — poichè, come vedremo, noi vogliamo il giudizio sull' istruttoria, non obbligatoriamente, ma in via d'eccezione, e mediante opposizione —, noi proponiamo che, con l'azione popolare, il giudizio sull' istruttoria vi sia sempre.

Si è parlato, contro di noi, perfino, di preoccupazioni politiche.

Preoccupazioni politiche? Ma se l' Austria ha dato quest'istituto alla Bosnia e all' Ergegovina!

Si è detto, finalmente, da qualcheduno che questo istituto, il quale funziona bene altrove, non funzionerebbe bene in Italia, e per la diversità di razza; ma questa è una asserzione semplice, che non corrisponde alle cose.

Difatti, l' Austria si trova in condizioni davvero fortunate per compiere grandi esperienze legislative. In Austria, difatti, le stesse leggi reggono popoli diversi.

Orbene, la statistica austriaca prova che, anche nei paesi italiani, quest'istituto funziona bene (1).

E passiamo all'azione civile.

Tra il sistema inglese, il quale non concede all'azione civile l'onore di presentarsi nel processo penale, e il sistema francese,— che è anche il sistema italiano —, per cui si permette alla parte lesa di partecipare al giudizio penale o di muoversi in separato giudizio, sta un sistema, che si può chiamare intermedio, il sistema austriaco, sistema per cui la riparazione del danno avviene quasi automaticamente per una vera e propria funzione di Stato.

Questo è il mio convincimento: che l' avvenire della parte civile sia la sua completa abolizione. Il danno, che deriva dal reato, è un danno *sui generis*, che deve liquidarsi mediante una vera azione di Stato; e senza che sia necessario l'intervento della parte, in giudizio.

Ma, intanto, poichè il legislatore vuol conservare la parte civile a tipo francese, la conservi, ma, almeno, in modo che non si verifichino più i mali, che oggi si verificano. E quali sono questi mali? La parte civile è completamente denaturata: non è più una parte civile, è una vera accusa adesiva, è una vera accusa, che accompagna, sprona, sorveglia l'accusa promossa dal pubblico ministero. Allor quando i difensori della parte civile parlano della provocazione e della premeditazione, parlano, certo, di elementi, che non hanno alcun rapporto con i danni. E quando, come qualche volta avviene, domandano soltanto una lira, per risarcimento del danno, rinnegano quella, che dovrebbe essere la loro vera e unica funzione. È talmente denaturata la parte civile che è perfino possibile una parte civile dei figli contro la madre; parte civile assolutamente assurda, perchè, se è ammissibile che il figlio reclami il risarcimento contro la madre già riconosciuta rea, è del tutto inconcepibile che un figlio si sforzi di dimostrare che la madre sia rea.

Tutto questo avviene nella nostra legislazione d'oggi, e, pur troppo, avverrà anche in quella di domani.

---

(1) *Oesterreichische Statistik: Die Ergebnisse der Strafrechtspflege*, pagine 22 e 23. Wien, 1903.

Bisognerebbe, dunque, — e sull' esempio della legislazione olandese e della spagnuola —, far sì che la parte civile non possa prender la parola, se non su quanto si riferisce alla prova e all' ammontare dei danni.

Comprendo bene come a denaturare la parte civile abbiano concorso due fatti: perchè la media degli avvocati vale più della media dei rapprentanti il pubblico ministero; e perchè, per opporsi efficamente alla coorte degli avvocati difensori, più non basta un solo rappresentante del pubblico ministero...; ma questi mali bisogna eliminarli, per queste e per altre ragioni. E si eliminano, elevando il pubblico ministero e limitando il numero dei difensori.

Il nostro legislatore, sull' esempio della Germania, dell' Olanda, della Norvegia, del Ticino, dell'Ungheria, della Danimarca, dell'India inglese, ha separato, in modo chiaro, il processo informativo dal processo istruttorio: il primo rimane nelle mani della polizia giudiziaria, il secondo è fatto dal giudice. Così, si renderà impossibile un processo istruito dalla polizia.

Durante il periodo istruttorio, il problema più grave è questo: devono le parti assistere all' audizione dei testimoni? Voi sapete che la procedura nostra racchiude questo assurdo: il pubblico ministero, — e lui solo! —, può assistere agli atti istruttorii. Fa davvero meraviglia come il nostro progetto proponga di conservare tutto questo. Si è domandato: le parti (nome che comprende tanto l' imputato e la parte civile, e i loro difensori, quanto il pubblico ministero) debbono avere il potere di assistere alle testimonianze?

Guardiamo l'esperienza legislativa degli altri popoli.

Nella Bulgaria, come nel Canton Ticino, come in Germania, come in Austria, come in Ungheria, come nella Bosnia e nell' Erzegovina, le parti possono assistere solo agli atti generici e alle prove testimoniali che non si possono più ripetere. È vero che v' è il codice della Norvegia, che accorda questo potere per tutte le testimonianze, però esso lo ha ridotto ai minimi termini; e, quando lo creda, il giudice ha il diritto di allontanare così l' imputato come il difensore, mentre non può allontanare il pubblico ministero. Io, dunque, accetto questa opinione comune delle legislazioni straniere e lodo la soluzione data dal nostro progetto.

Nego, poi, — e, quindi, lodo il progetto —, che i difensori possano assistere agli interrogatorii. Questo potere esiste in Francia, ma la legge francese ha fatto più rumore che buona prova. Questo potere esiste in Inghilterra, ma quivi esiste pure l'esame incrociato, di cui parlerò or ora, e con l' esame incrociato ben si comprende l' intervento del difensore a tutti gli atti. Degli Stati Uniti d' America, poi, non parlo.

Se poi si teme che il giudice istruttore possa, qualche volta, ingannarsi, (o voglia ingannarsi) si potrebbe fare qualche altra cosa: quello che già esiste nel Cantone del Vallese e nel Cantone di Appenzell interno, ove agli atti istruttorii si procede da un gruppo di giudici; e allora è meno probabile che tutti quei giudici si ingannino o vogliano ingannarsi.

E passiamo a un altro degli atti più importanti del periodo istruttorio: la perizia.

La perizia ha dato luogo ai più gravi inconvenienti.

Non v'è assurdo che i periti nel processo penale non siano venuti a sostenere. I periti, nel processo penale, hanno scritto un capitolo che ben potrebbe intitolarsi: dell'abuso e della vanità della scienza!

Ma quali sono le proposte del nuovo legislatore? Queste evitano il male attuale, o, per evitare questo male, cadono in un male opposto e maggiore? Voi sapete quello, che vien proposto: o i periti si mettono d'accordo, ed è inutile allora discutere; o periti sono discordi, e allora si nomina un relatore tra i periti, il quale farà la sua relazione all'udienza, farà la relazione — dice il ministro — tenendo conto non solo delle proprie opinioni, ma anche delle altre. Ma basta enunciare questa proposta, per rifiutarla, poichè è umano che gli argomenti a proprio favore si colorino meglio degli argomenti dell'avversario..... Se il relatore dei periti può ingannarsi, non si capisce come si possa togliere, poi, alle parti in causa il diritto di far sentire gli altri periti.

Circa la libertà personale dell'imputato, voi ben sapete a quali inconvenienti abbia dato luogo il nostro processo vigente.

Ricordo a pena quello, che dispongono le leggi inglese e scozzese, per cui se, dopo un certo tempo, non si apre il pubblico dibattimento, l'imputato è senz'altro rimesso in libertà.

Vi dirò che, in qualche modo, il legislatore imita quello che è stato scritto nei codici più moderni, e perfino nei codici dei paesi più lontani, cito il codice argentino.

Si tratta di un sistema di successive perenzioni, per cui, scaduto un termine, se non sono compiuti certi atti, l'arresto non è più legale, e, direi automaticamente, l'imputato deve esser posto in libertà.

Che dire della chiusura dell'istruttoria e dell'invio a giudizio?

A parte il procedimento sommario e il procedimento sommario abbreviato, il nuovo legislatore propone di conservare, per il processo formale, il giudizio istruttorio obbligatorio, pronunziato dalla camera di consiglio o della sezione di accusa.

Non occorre ripetere quel che si disse, in altri tempi, e quel che si dice, ora, a proposito di questo giudizio istruttorio, nel quale si volle vedere una diga, che deve trattenere le imputazioni teme-

rarie, che deve essere un crivello da lasciar passare soltanto le imputazioni dotate di sufficiente probabilità. Che cosa esso sia divenuto, nella pratica, voi sapete. Io sono convinto che la funzione della camera di consiglio e della sezione d' accusa è una funzione inutile, una funzione ingombrante; anzi, la funzione della camera di consiglio e della sezione di accusa è una funzione pericolosa per lo stesso imputato, perchè, in realtà (almeno nel maggior numero dei casi), la camera di consiglio non fa che seguire l' opinione del giudice istruttore e la sezione di accusa non fa che seguire l' opinione del pubblico ministero. Tutto questo viene, poi, a formare una specie di presunzione, di cui l' imputato si presenta cinto, nel dibattimento.

Che bisognerebbe fare, dunque? Non vi parlo di altre legislazioni, come la scozzese, come la norvegese, le quali ammettono l' invio dell'imputato al giudizio mediante l'atto di accusa, contro cui non è possibile fare alcuna opposizione; non vi parlo di cosa, che sarebbe troppo nuova per noi. Vi parlo, invece, del sistema intermedio, attuato nell' Austria, nell' Ungheria, nel Canton Ticino, nella Bosnia e nell'Erzegovina. Che cosa avviene con siffatte legislazioni? Con siffatte legislazioni, compiuta l' istruttoria, il pubblico ministero formula l'atto d'accusa e con l'atto d'accusa l'imputato è inviato al giudizio. L' imputato ha, tuttavia, il diritto di contrapporre l' atto di opposizione, e in questo solo caso si dà luogo al giudizio istruttorio.

Con questo sistema, si ha, dunque, un giudizio istruttorio non necessario, non obbligatorio, ma potestativo, al quale l'imputato ricorrerà quando crederà di dover ricorrere.

Ma anche qui si fa l' obiezione solita, e vedo che qualcheduno dei miei benigni ascoltatori la fa mentre io parlo: in Italia, tutti gli imputati presenterebbero opposizione contro l'atto d'accusa. Proprio tutti? E se anche tutti la presentassero, nulla di male vi sarebbe. Resteremmo nello attuale stato di cose. Il trasformarsi del costume farebbe, poi, il resto. Ma, è poi vero che gli Italiani tutti ricorrerebbero? No, perchè le statistiche austriache dicono che i paesi italiani non si mostrano indegni di quest' istituto, e la razza italiana è per la seconda volta riabilitata (1).

Arriviamo al giudizio.

Non parlo più del giudice unico, perchè del giudice unico più non si parla. Voi ben sapete come si era arrivati al giudice unico: poichè, si diceva, bisogna aumentare gli stipendi dei giudici e poichè mancano i denari... si diminuisce il numero dei giudici. Come chi dicesse: manca il pane, dunque massacriamo metà della popolazione, perchè all' altra metà il pane non manchi!

(1) Nella citata statistica, p. 26, 27.

E poi era così saldo il convincimento, in chi parlava del giudice unico, che, dopo pochi giorni, si passava dal giudice unico allo scabinato, come si fanno due passi uno dopo l'altro. Lasciamo andare che lo scabinato è uno delle tante insidie contro la collettività, perchè poi, in fatto, il giudice togato trascina il giudice non togato, lasciamo andare tutto questo: badate soltanto alla disinvoltura, con cui, una dopo l' altra, si facevano due proposte così diverse; badate soltanto alla ragione esclusivamente finanziaria, che muoveva l' una e l' altra.

Che dire dei giurati?

Io sono uno dei più convinti avversari dell' istituto dei giurati.

Già lo stesso mio maestro Pessina, nel congresso giuridico tenuto qui a Napoli, diceva che l'istituto italiano dei giurati è una storpiatura. Ma è, forse, possibile sostituire a questo un'altra cosa? Certo, non la giuria inglese, perchè quella è inimitabile. Quando si parla della giuria inglese, si dimentica un fatto importante, un fatto fondamentale. Da noi, il giudizio dei giurati è un giudizio di prima e di ultima istanza. Invece, in Inghilterra, il grande giurì fa quel che, in Italia, è fatto dalla sezione d' accusa, e il piccolo giurì giudica, poi, nella corte. Ma questo giudizio del piccolo giurì, a differenza di quel che avviene in Italia, non è obbligatorio. Invece, il presidente contesta all' imputato l' atto d' accusa: se l' imputato l' accetta, allora senz' altro, e senza intervento di giurati, si pronunzia la pena; se, invece, l' imputato rifiuta l' atto di accusa, o tace, allora si va al giudizio. Di conseguenza, in Inghilterra, il giudizio dei giurati è, quasi, un giudizio di appello contro il giudizio d' accusa.

Ma i giurati inglesi, voi lo sapete, debbono pronunziare il verdetto all' unanimità, e voi sapete che essi devono restare chiusi, giorno e notte, finchè non si siano messi d' accordo. Questo nelle cause per i crimini. Nelle cause per i delitti, i giurati possono ritornare alle loro case, dopo avere dato giuramento che non comunicheranno con alcuno. E se l' accordo non è possibile, la causa è rinviata ad un' altra sessione. Dunque, chiusi giorno e notte: quando, poi, il loro lavoro si protrae, essi escono dal loro appartamento e si recano a desinare accompagnati dal presidente della corte. Ora immaginate questo spettacolo a Napoli: i giurati con il presidente della corte, che vanno in una trattoria.

E questo è permesso soltanto da qualche anno, perchè, sino a pochi anni fa, per nessuna ragione i giurati potevano abbandonare il loro appartamento, e stavano all' oscuro e senza fuoco. È noto il processo detto dei Vescovi, (29 giugno 1688), nel quale, all' indomani d' una notte lunga, fu dato ai giurati dell' acqua e del sapone per lavarsi i giurati bevvero avidamente quell' acqua.

Dirò di più: che i giurati inglesi decidono di propria iniziativa, e possono perfino modificare l'accusa; e, in taluni casi, non si stimano capaci i giurati ordinari, e si ricorre a giurati speciali, appartenenti a classi sociali più elevate. E, in tutto questo, sta l'irreconciliabile differenza tra i giurati dell'isola e quelli del continente.

All'indomani della rivoluzione francese, i giurati sembravano infallibili, tanto infallibili che venne abolito l'istituto della revisione... E oggi? Oggi, dopo più che un secolo, nessun membro dell'ordinamento giudiziario, nessun membro delle procedura penale è, sotto tutte le latitudini, così continuamente sconvolto e in orgasmo come questo del giurì. Si, da pertutto.

Da pertutto, anche nella repubblica di Haiti (volete un paese più lontano?), si sono verificati gli stessi mali, che si sono verificati in Italia! Anche nella repubblica di Haiti, si propongono gli stessi problemi, che da noi ci proponiamo.

Volete sapere un'altra cosa? Si è tenuto in quest' anno, un congresso penitenziario a Budapest, e uno dei temi era, appunto, questo del giurì. Si domandava: quali riforme è d'uopo introdurre nell'istituto del giurì? Ma sapete che cosa è, invece, avvenuto? La questione si è trasformata per via: non si è discusso se e quali riforme si debbano attuare, ma se il giurì debba essere conservato. Vedete che razza di modificazioni: si tratta di abolizione! Orbene: i congressisti non si son messi d'accordo. Tutti hanno temuto di ribellarsi contro questa superstizione, ma, nello stesso tempo, tutti hanno mostrato di avere scarsa fiducia nel giurì.... e la questione è caduta senz'altro.

Basta appena notare come da noi si proponga l'abolizione dei giurati, soltanto per i reati comuni. Certo, li vogliamo conservati per i reati politici, per i reati politico sociali, e per i reati comuni ad essi connessi. E ciò, non perchè i giurati, in cosiffatti reati, acquistino, inaspettatamente, quelle attitudini, che non hanno per gli altri, ma per ragioni ovvie, che voi già conoscete.... Invece, in Italia, mentre i giurati si conservano per i grandi spettacoli, cui dà luogo l'omicidio, poi, nei tumulti popolari, si creano, invece, i tribunali militari, e dai giudici togati si fan giudicare i processi di diffamazione, cui dà luogo la censura dei pubblici servizi.

La nuova legislazione conserva ancora l'istituto del giurì, ma accresce il potere di veto, che il magistrato togato può contrapporre al verdetto; e questo è prova di una vera preoccupazione, poichè si propone che il magistrato possa contrapporre un veto, sol quando si tratti di decisione a danno dell'accusato, e non anche quando si tratti di decisione a favore, mentre, evidentemente, se i giurati possono sbagliare in un senso, possono sbagliare anche in un altro.

Il progetto è degno di lode, perchè si propone di eliminare ogni

teatralità dal giudizio; è degno di lode, perchè propone di limitare il numero degli avvocati.

Un argomento merita, a questo proposito, una particolare attenzione: l'argomento delle testimonianze. Nel nostro processo, nel processo a tipo francese, all'audizione dei testimoni si procede dal presidente. Poi, le parti possono chiedere al presidente che rivolga loro delle determinate interrogazioni, e possono anche ottenere il permesso di interrogare direttamente. Si domanda, dunque, se sia da accogliere invece, anche in Italia, il sistema dell'esame incrociato, che è sistema eminentemente inglese.

In che consiste mai l'esame incrociato? In un primo momento, i testimoni vengono interrogati dalla parte, che li ha prodotti, e questo si chiama l'esame diretto. In un secondo momento, i testimoni vengono interrogati dalla parte avversaria, e questo si chiama il momento del controesame. Finalmente, dopo l'esame della parte avversaria, la parte interroga i proprii testimoni, sull'esame fatto dall'avversaria, e questo è il momento del riesame.

L'esame incrociato è stato accettato in una plaga, che va dalla Svizzera e dalla Germania fino alla Norvegia.

Io non so lodarlo, e sono lieto che il legislatore non l'abbia voluto. Certo l'esame incrociato ha qualche vantaggio: quello di eliminare ogni altra persona tra il testimone e la parte, e quello di portare subito la testimonianza sul punto saliente. Ma ha, anche, uno svantaggio assai grave: quello di mettere il testimone, del tutto, nelle mani di un avvocato, che, se è abile, lo plasma a suo modo.

L'appello.

Io sono avversario convinto dell'istituto dell'appello; e non da oggi. E già una notevole corrente, verso il restringersi della sua orbita, si è manifestata in cospicue legislazioni straniere: in Austria, in Germania, in Ispagna, nel Canton Ticino.

Io credo che l'appello racchiuda in sè un errore sostanziale ed è questo: il secondo giudice ha ragione sul primo, sol perchè è il secondo. Chè se, poi, voi mi dite che il secondo giudice offra maggiori guarentigie, sol perchè è più alto in grado, voi dite cosa alla quale nessuno crede.... e nemmeno voi!

Quando si voglia conservare l'istituto dell'appello, l'unica soluzione logica sarebbe questa: andare dinanzi ad un terzo giudice, nel disaccordo tra il primo ed il secondo. E, in tal caso, si seguirebbe l'avviso del terzo, non perchè sia il terzo o perchè sia più alto in grado; ma perchè, essendo egli d'accordo o con il primo o con il secondo, si seguirebbe la decisione circondata da maggiore probabilità.

Il progetto, invece, conserva l'appello, così come esso è oggi. E

questo è un male, perchè continueremo ad assistere a sistematiche e continue riduzioni di pena. Invece, la prima commissione qualche cosa aveva proposto. Aveva proposto che fossero inappellabili quelle sentenze, che il tribunale avesse pronunziato ad unanimità di voti. E il sistema sarebbe stato vantaggioso, e alla palese unanimità ci saremmo ben presto abituati, come ci siamo abituati ad altre palesi unanimità che sono nel codice vigente.

Poichè non è possibile eternare i giudizi, poichè i giudizi di istanza posteriore alla prima non saranno mai delle complete ripetizioni del dibattimento, — ma saranno dei riesami delle carte scritte, e scritte dinanzi a quei giudici che avrebbero sbagliato, e riesami fatti da giudici sempre più lontani dagli uomini e dalle cose —, e poichè, dall' altro lato, è pur necessaria una suprema corte regolatrice e annullatrice, io lodo il progetto perchè non accoglie la terza istanza e conserva la cassazione.

Se non che è da notare che l'arduo argomento delle nullità formali non ha avuto una completa soluzione. Con il sistema delle nullità, raccolte in una specie di catalogo, si corre il rischio d'incontrare delle nullità, che nessuna influenza hanno esercitato sul giudizio, e, viceversa, non s' incontrano nullità in tutti quei casi, nei quali l' atto non ha raggiunto lo scopo, cui la legge lo dirigeva.

Passiamo all' istituto della revisione.

È singolare come le legislazioni a tipo francese si siano mostrate più tenere nel riparare gli errori dei giudicati civili che quelli dei giudicati penali. Infatti, basti confrontare l'istituto della revocazione con quello della revisione.

Io lodo il progetto, perchè, finalmente, ammette la revisione, anche per la scoperta di un fatto nuovo.

Io lodo il progetto, perchè, finalmente, ammette la revisione non più sol quando la persona reputa uccisa sia viva, ma sempre che venga a mancare il materiale del reato.

Io lodo il progetto, perchè, finalmente, sull' esempio delle riforme ultime del Belgio, ammette la revisione, anche quando una delle due sentenze contradittorie sia stata pronunziata, dalla corte d' assise, in contumacia. Pare impossibile che, per accettare questa riforma ci sia voluto più d' un secolo!

Che dire della revisione contro la sentenza di proscioglimento? Io vorrei la revisione, anche in questa ipotesi. Il maggior numero degli Stati d' Europa ammette l'istituto della revisione anche contro la sentenza di proscioglimento. Si dice: ma come vi viene in testa di pensare a una revisione contro la sentenza di proscioglimento? Ma se il Carrara ha detto che questa debba essere sempre irretrattabile? Sì, ma ognuno ragiona con la propria testa.

Bisogna vedere, dunque, come, quando e a quali condizioni, la sentenza di proscioglimento debba essere irretrattabile. Che la sentenza di proscioglimento debba essere irretrattabile, anche quando essa abbia a base una sentenza civile posteriormente revocata; anche quando essa sia l' effetto di corruzione dei giudici, ed i giudici sono stati condannati; anche quando il prosciolto si vanti del delitto, e la sua confessione è avvalorata da altre prove.... mi sembra assurdo davvero.

Nè può dirsi che l' istituzione sarebbe contraria ai nostri costumi e ai nostri sentimenti.

Questa volta, non possiamo servirci dei dati dell' Austria, perchè la statistica austriaca porta soltanto i dati relativi alla riapertura dei processi, chiusi nel periodo istruttorio per insufficienza d' indizi (1); e questa, non ostante l' identità del nome, nulla ha di comune con l' istituto, che noi chiamiamo revisione. Certo, non fo appello alla statistica germanica, — la quale pure mostra come i temuti pericoli siano immaginari (2) —; ma dirò che, nel Canton Ticino, ove sono italiani, la revisione delle sentenze di assoluzione non parve contraria ai sentimenti e ai costumi (3).

Il progetto, che abbiamo sott' occhio, si preoccupa delle vittime degli errori giudiziari; ma la soluzione è insufficiente, perchè non si parla, come pur si dovrebbe, d' indennità per un danno sopportato nell' interesse di tutti, ma si parla soltanto di riparazione a favore dei condannati poveri. Questo è ingiusto, perchè altro è dire che l'indennità debba essere proporzionata al danno reale, altro è dire che vi siano delle persone di cui il danno non debba risarcirsi. Senza pensare, poi, che, quando si esce dall' orbita dell' indennità, e si parla di poveri, altro non resta che un sussidio, e, per regolare i sussidi, il codice di procedura penale non è il luogo più adatto.

Finalmente, con esempio nuovo in Italia, il nuovo legislatore propone di regolare l' argomento della esecuzione delle sentenze penali.

Voi sapete che il titolo dell' esecuzione delle sentenze è, nel nostro codice di procedura, il più deficiente. Quando vi è bisogno, nella pratica, si ricorre, tirando e allungando, a un articolo solo della nostra procedura. Invece il nuovo legislatore regola bene tutta questa materia.

Il nuovo legislatore è anche da lodare, perchè propone che l' ese-

---

(1) Vedi la citata statistica austriaca, p. 5.

(2) *Deutsche Justiz-Statistik*, p. 246. Berlin, 1903.

(3) Quel dipartimento di giustizia mi dice che, fin ora, non vi è stato alcun caso di revisione di sentenza di proscioglimento.

cuzione della condanna civile, conseguenza d'un reato, si faccia in modo assai diverso da quello che avviene oggi. Oggi, il risarcimento alla vittima del delitto è assai raro e assai difficile, perchè, pronunziata la sentenza di condanna, — come ben sapete —, la vittima del delitto viene stancata in vere cacce di procedura. Tutto questo nel codice nuovo non sarà più possibile.

IV.

Ma qual giudizio sintetico possiamo dare circa la proposta riforma della procedura penale?

Il nuovo legislatore, in tanti istituti, rinnova coraggiosamente; in altri, rinnova per gradi, convinto che non sia possibile trasformare il mondo in un giorno; per altri, finalmente, ricollega il vecchio al nuovo, in maniera che mi ha ricordato quella donna negra convertita al cristianesimo, che, accorrendo alla capanna dell' amante morente, portò sì le reliquie, che le aveva dato il missionario, ma anche gli amuleti, che le aveva dato uno stregone.

A ogni modo, il materiale di studio, che il nuovo legislatore offre a noi, è tale che basta per tutte le ricerche, e, quindi, il lavoro di tutti gli studiosi additerà la via da seguire, dirà quale delle riforme sia da accettare, quale da rifiutare, quale da accettare in parte.

Ed ecco come si schiude un orizzonte assai vasto alle ricerche di tutti gli studiosi, alle ricerche di tutti noi. Ben a ragione il nostro illustre Presidente ricordava l' opera dell' on. Gianturco, che volle che, sui primi risultati ottenuti dalla prima commissione, si manifestasse l'opinione di tutti; onde, nell' attuale disegno di legge, s' è pur tenuto conto di quello che, — su di essi —, si era detto e si era scritto, perchè davvero si era detto e si era scritto molto.

La riforma della procedura penale non deve soltanto ottenersi per opera del legislatore; ma deve ottenersi per opera di tutti, per opera di tutti gli studiosi, e principalmente per opera di quegli studiosi che possono dire tante cose che, forse, le stesse Camere legislative non possono dire.

Ma debbo anche aggiungere che, invano, si aspetta tutto l'avvenire, dal codice: bisogna anche trasformare il costume.

La Francia, — e cito la Francia, cui tanti vincoli di tradizioni e di razza ci uniscono —, con un codice di procedura penale assai simile al nostro, non ha visto sorgere tanti degli inconvenienti, dai quali noi siamo afflitti (1).

---

(1) Basti un esempio: in Francia, nel 1902, ben 38 processi su 100 furono decisi dalla corte d' assise, entro tre mesi dall' inizio dell' azione penale (*Compte*

Ecco come un grande compito si offre al nostro Circolo. È necessario che la grande riforma diventi popolare, è necessario che tutti sappiano quali siano le riforme proposte, e perchè si propongano, e qual valore esse abbiano.

Tuttavia bisogna guardarsi dal ricorrere alle vie plebiscitarie. Queste sono le vie più vane e più pericolose, per le riforme legislative. Vi si può ricorrere, sol quando si tratti di leggi, che hanno un fondo sentimentale: ricordo il *referendum* fatto nella Svizzera, circa l'abolizione della pena di morte. Per tutte le altre leggi, non è lecito, non è possibile ricorrere al plebiscito, perchè allora i propositi del legislatore si denaturano: avverrebbe per la procedura penale quello che è avvenuto per il divorzio, che non è più una questione giuridica e sociale, ma è una bandiera agitata in maniera diversa dai diversi partiti politici.

Nulla sarebbe più assurdo di questo intervento plebiscitario! Quando il mio voto vale quanto il voto del cocchiere, che guidava la carrozza nella quale sono qui venuto, — e il mio voto è contrario al suo —, è inutile sferzare il cavallo per arrivar presto...

Dunque, ecco la riforma che si propone, ecco il vasto campo che si stende sotto gli occhi vostri.

Quando voi comincerete questo lavoro, che porterà il più alto contributo alla riforma legislativa, io sarò lontano, molto lontano, da voi.

Certamente, non vi ricorderete più di me, e non vi ricorderete, perchè quella traccia, che per avventura posso oggi lasciare nell'animo vostro, sarà cancellata dall'onda limpida, che da questa tribuna rampollerà per undici giorni, poichè undici sono appunto le conferenze proposte. Invece, di questo giorno, o signori, io serberò ricordo dolcissimo e di esso rimarrà nell'animo mio una traccia luminosa e perenne.

(Questo discorso è stato raccolto con la stenografia).

---

général de l'administration de la justice criminelle pendant l'année 1902, p. XXXVI. Paris, 1904). In Italia, questo numero, nello stesso anno, scende a pena a 2,84 per cento (*Statistica giudiziaria penale per l'anno 1902*, p. CXXXV. Roma, 1905) Nè gli altri anni presentano risultati diversi!

GIUDIZII

SULLA

Rivista giuridica sociale

Comm. Francesco Santamaria Nicolini, *Primo Presidente della Corte di Cassazione di Napoli* — Trovo questa Rivista quale si poteva aspettare da un professore del suo valore. In tanta molteplicità di siffatti lavori, più difficile riesce il farne de' buoni. Vuolsi all' uopo aver riguardo, nelle monografie all'importanza degli argomenti ed all'autorità degli scrittori, e nella giureprudenza a quistioni che veramente meritino interesse e studio, ed a sentenze che degnamente le trattano. È così che il lavoro può meritare il nome di Rivista, senza confondersi con i non pochi, che più che altro sono come un centone di scritti e parole senza serietà e autorità.

Comm. Emanuele Fols, *Procuratore Generale presso la Corte di Appello*, Palermo. — Leggendo la *Rivista giuridica e sociale* mi sono convinto della importanza ed utilità che essa può arrecare a'forensi, a' magistrati ed agli studiosi. La dotta trattazione delle quistioni sulle riforme delle leggi e le note sociali e politiche sono abbastanza commendevoli, e commendevole è pure il sistema usato nella parte che riflette le sentenze, riportandole per intiero, essendo poco utile anzi direi pericoloso, il riportare le sole massime. Il fatto poi che la Rivista sia organo di codesto Circolo giuridico, che riunisce tanti eminenti giuristi, è garanzia sicura che appagherà gli studiosi del diritto e troverà la meritata accoglienza che auguro.

Comm. Salvatore Fusco, *Senatore del Regno*, Napoli. — Ho in sommo pregio la *Rivista giuridica e sociale.*

Avv. Cav. Enrico de Carolis, *Presidente del Consiglio di Disciplina de' procuratori*, S. Maria Capua Vetere — Questo Consiglio ha rilevato i pregi e la evidente utilità della *Rivista giuridica e sociale*, che è degna di codesto Circolo giuridico di cui è organo e di Leche con tanta competenza la dirige.

Avv. Giuseppe Martinelli, *Sost. Procuratore del Re*, Bari. — Le manifesto la mia ammirazione per la eleganza de' tipi e pel modo ond'è redatta. La parte dottrinale affidata ad insigni scrittori ; la giurisprudenza raccolta con sagace opportunità ; e la copia delle notizie politiche, sociali ed economiche con la cronaca e la bibliografia la rendono una rivista assai pregevole e che sarà utilissima a magistrati ed avvocati.

Cav. Filippo Verde, *Presidente di Tribunale*, Ariano di Puglia — *La Rivista giuridica e sociale*, pel modo come è compilata, riuscirà al certo di grande utilità a' cultori del diritto. *(continua)*

CIRCOLO GIURIDICO DI NAPOLI

L'assemblea Generale dei soci del Circolo Giuridico di Napoli nella tornata del 26 gennaio 1905 ha deliberato su proposta del Consiglio Direttivo, l'istituzione della categoria dei « SOCI CORRISPONDENTI » fra i magistrati, professori di diritto, avvocati e notai delle provincie d'Italia. Il socio corrispondente riceve mensilmente la **Rivista giuridica e sociale**, *organo del Circolo* e, trovandosi a Napoli, ha libero accesso, con la semplice esibizione della sua tessera, alla Sala delle conferenze e alla Biblioteca, potendovi consultare i libri e le riviste.

Il Circolo Giuridico, che si onora in Napoli di avere a soci ordinari i più insigni fra i magistrati del Supremo Collegio, della Corte di Appello, del Tribunale e delle Preture, i professori della R. Università e gli avvocati, procuratori e notai, con la nuova istituzione, assorgendo agli alti suoi fini, ha inteso diffondere fuori dell'ambito della città di Napoli la sua azione scientifica. Chi desidera essere iscritto *socio corrispondente* deve rimettere domanda e vaglia di lire sei, come contribuzione annua anticipata, al Segretario del Circolo Giuridico, Edificio Municipale a Tarsia, Napoli.



